



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 14.8.1

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP 5004]
(cress@pec.minambiente.it)

Alta Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio S.V.A.
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Alta Società S.N.O. Service s.r.l.
(snoservice@legalmail.it)

Oggetto:

OLBIA (SS) – Progetto per la realizzazione di un bacino di allaggio e varo nel Porto di Olbia, località cala Saccaia.

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)

Proponente: Società S.N.O. Service s.r.l.

Osservazioni del MiBACT ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 152/2006.

e. p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 5004]
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p.c.

Alta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

In riferimento al progetto in argomento, all'istanza prodotta dalla Società S.N.O. Service s.r.l. il 26/11/2019 (pervenuta il 02/12/2019) ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.32391 del 12/12/2019, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 37444 del 13/12/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che la Società S.N.O. Service s.r.l., con nota del 26/11/2019, ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare – in qualità di Autorità competente in materia di VIA statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 (come in ultimo riformato dal D.Lgs. 104/2017, art. 8, co. 1).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.32391 del 12/12/2019 (allegata alla presente), vista la nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo dello stesso al fine della presentazione delle relative osservazioni – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 12/12/2019 (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – scadenza 26/01/2020).

A codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari si rappresenta che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di VIA).

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetti" => "Progetto per la realizzazione di un bacino di alaggio e varo nel Porto di Olbia, località cala Saccaia".

Per quanto sopra e visto l'articolo 19, co. 4, del D.Lgs. 152/2006, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Sassari che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.



Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP di Sassari al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dal nuovo articolo 19 (co. 4) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, anche eventualmente ai sensi di quanto disposto dal co. 8 del medesimo articolo 19.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

considerato che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 3654 del 30/01/2020, ha comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocoforza evidenziare come alla data della presente non risulti pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP di Sassari il relativo parere endoprocedimentale chiesto da questa Direzione generale ABAP con nota prot. n. 37444 del 13/12/2019.

Per quanto sopra, si deve chiedere nuovamente a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata delle eventuali osservazioni di questo Ministero al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per e le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 1334 dell'11/02/2020 ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il proprio parere endoprocedimentale in merito, che di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali presenti sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7280/10514>, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. DG ABAP prot. n. 37444 del 13/12/2019 e successiva n. 3654 del 30/01/2020, si comunicano le valutazioni di competenza.

La proposta progettuale prevede l'ampliamento dell'area banchinata esistente e la realizzazione di un sistema travel lift avente portata pari a 160 t, tale da consentire di operare con imbarcazioni di lunghezza fino a 30 m.

Le opere previste sono quindi: l'escavo dello specchio acqueo interessato dai lavori fino alla quota



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

batimetrica di - 4,00 metri: la realizzazione di un piazzale di manovra per il collegamento con il piazzale esistente, tramite il riempimento con il materiale proveniente dai dragaggi; la realizzazione del bacino del Travel Lift con cassoni cellulari in calcestruzzo; la sovrastruttura sarà realizzata con lastre in calcestruzzo prefabbricate.

Le motivazioni per le quali si intende realizzare il presente progetto sono illustrate nel paragrafo "3. Motivazioni del progetto" dello Studio Preliminare Ambientale - SPA (cfr. p. 5) e sono di carattere prettamente imprenditoriale a causa delle attività svolte dallo stesso proponente, anche per tale motivo non si sono individuate alternative al progetto presentato (cfr. SPA, pp. 24-25, ma in particolare p. 24 per i motivi economici sopra sintetizzati).

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni architettonici e archeologici

1.1.a. L'area dei lavori non è interessata da dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45).

1.1.b. Nell'area dei lavori non sussistono beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

1.1.c. Il Piano Regolatore del Porto di Olbia, redatto nel 2008, indica l'area tra quelle per le quali è necessaria la prospezione archeologica preventiva ed il grado di rischio di rinvenimenti è ignoto. Tuttavia successive indagini hanno escluso la presenza di beni archeologici sul fondale.

Pertanto, per quanto attiene gli aspetti di tutela architettonica e archeologica l'intervento non determina impatti sul relativo fattore ambientale del patrimonio culturale.

1.2. Beni paesaggistici

1.2.a. L'area non è posizionata all'interno dell'area sottoposta a vincolo ex L 1497/1939. È tuttavia prossima a un territorio di particolare pregio paesaggistico incluso nel DM 10.01.1968 (GU n. 32 del 06.02.1968).

1.2.b. L'area oggetto di intervento è interessata dai seguenti vincoli ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice: territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (art. 142 comma 1 lettera a).

1.2.c. La porzione di territorio in esame ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio Costiero n.18 "Golfo di Olbia", foglio 444 - sez. 1. Le opere previste, sotto il profilo della classificazione paesaggistica, fanno parte dell'"Assetto Insediativo-Insedamenti produttivi minori", disciplinato nel Titolo III del Piano Paesaggistico e definito come l'insieme degli elementi risultanti dai processi di organizzazione del territorio funzionali all'insediamento degli uomini e delle attività. L'intervento proposto ricade nella zona D2 (art. 21 P.R.I.) destinata alle attività per la piccola industria, artigianato e terziario connesse alle attività del mare, nell'ambito del Piano Regolatore delle aree di sviluppo dell'agglomerato industriale di Olbia.

1.2.d. Il suddetto intervento si localizza sul fianco del banchinamento esistente, in uso al proponente, ponendosi per questo davanti all'ultimo ambito di costa naturale ancora esistente nel relativo tratto marino.

Tale soluzione progettuale verrà, pertanto, ad occultare la vista di tale tratto naturale da e verso il mare.

Si deve osservare, come nel caso di un altro progetto di eguale tipologia, proposto dalla Ditta Fois Leonardo in luogo poco distante da quello di cui trattasi (citato dalla Società S.N.O. Service s.r.l. come eventualmente da eseguirsi in contemporanea con il presente - cfr. Studio Preliminare Ambientale, p. 31), la previsione di posizionare lo stesso bacino di alaggio in corrispondenza e in avanzamento della banchina esistente, sia risultata una proposta progettuale che non ha intaccato gli stessi valori paesaggistici al contrario qui, anche se in modo residuo, si possono ancora percepire.

Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici l'intervento di realizzazione di un bacino di alaggio [e] varo nel porto di Olbia, a causa della soluzione localizzativa prescelta, determina una parziale modifica del tratto marino interessato, che a causa della sua residua sopravvivenza nella stessa località assume un valore da preservarsi nell'integrità, che invece la realizzazione del progetto così come proposto non consentirebbe. Pertanto, per quanto attiene gli aspetti di tutela paesaggistica e del paesaggio l'intervento determina un impatto negativo sul relativo fattore ambientale del patrimonio culturale paesaggistico.

PARERE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Questo Ufficio, visti i contributi delle Aree funzionali Patrimonio archeologico, Patrimonio Architettonico e Paesaggio, ritiene che il progetto di cui trattasi debba essere sottoposto alla fase di VIA più propria, a motivo degli impatti negativi che la sua realizzazione determinerebbe sulla conservazione del patrimonio culturale paesaggistico sopra descritto >;

considerato che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP** ha espresso il seguente contributo istruttorio, con nota prot. interno n. 6070 del 14/02/2020:

< In riferimento al progetto in argomento, in riscontro alla nota di codesto Servizio V "Tutela del Paesaggio", 37444 del 13.12.2019, e alla successiva nota prot. n. 3654 del 30.01.2020, indirizzate alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (di seguito SABAP-SS), con la quale si chiedeva di esprimere il parere endoprocedimentale di competenza in merito ai lavori in oggetto;

considerato il parere endoprocedimentale prot. 1334 dell'11.02.2020 della SABAP-SS, con il quale la Soprintendenza espone nel dettaglio il quadro vincolistico dell'area oggetto d'intervento e gli impatti verificati e potenziali delle opere in progetto sui beni e sulle aree di interesse archeologico, fornendo le proprie valutazioni in materia;

considerato che, sebbene il Piano Regolatore del Porto di Olbia, redatto nel 2008, indichi l'area tra quelle per le quali è necessaria la prospezione archeologica preventiva, successive indagini hanno escluso la presenza di beni archeologici sul fondale.

Per quanto di stretta competenza questo Servizio concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza, confermando che l'intervento in progetto non determina impatti sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico nell'area interessata dai lavori >;

considerato che il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP** è stato comunque sentito, per le vie brevi l'11/02/2020, dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere per l'Area funzionale *Patrimonio architettonico*, il quale parere non ha tuttavia evidenziato potenziali impatti significativi e negativi sul relativo fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico e, pertanto, al fine di non aggravare il presente procedimento, si è convenuto in pari data di non dover acquisire il relativo formale contributo istruttorio;

considerato che l'area di intervento si localizza in un ambito limitrofo al cantiere nautico, con annessa banchina per il rimessaggio imbarcazioni in zona industriale loc. Cala Saccaia nel Comune di Olbia, di proprietà della stessa Società S.N.O. Service s.r.l.;

considerato che il progetto di cui trattasi prevede l'ampliamento dell'area banchinata esistente, con la quale saranno apportate modifiche permanenti al contesto territoriale in un ambiente sensibile quale è quello marino-costiero. Le opere previste comportano anche, sebbene in un contesto fortemente antropizzato, un consumo di suolo di un'area non ancora impermeabilizzata. Si prevede, quindi, la realizzazione di un sistema travel lift avente portata pari a 160 t, tale da consentire di operare con imbarcazioni di lunghezza fino a 30 m. Il predetto travel lift occuperà una superficie complessiva di 18 m di larghezza e di 34 m circa di lunghezza, posta davanti ad un lembo di costa ancora non antropizzata. Le opere previste sono quindi: l'escavo dello specchio acqueo interessato dai lavori fino alla quota batimetrica di - 4,00 metri; la realizzazione di un piazzale di manovra per il collegamento con il piazzale esistente, tramite il riempimento con il materiale proveniente dai dragaggi; la realizzazione del bacino del travel lift con cassoni cellulari in calcestruzzo; la sovrastruttura sarà realizzata con lastre in calcestruzzo prefabbricate;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere endoprocedimentale dell'11/02/2020, ha evidenziato che "... 1.2.d Il suddetto intervento si localizza sul fianco del banchinamento esistente, in uso al proponente, ponendosi per questo davanti all'ultimo ambito di costa naturale ancora esistente nel relativo tratto marino. Tale soluzione progettuale verrà, pertanto, ad occultare la vista di tale tratto naturale da e verso il mare. Si deve osservare, come nel caso di un altro progetto di eguale tipologia, proposto dalla Ditta Fois Leonardo in luogo poco distante da quello di cui trattasi (citato dalla Società S.N.O. Service s.r.l. come eventualmente da eseguirsi in contemporanea con il



Mo

presente – cfr. Studio Preliminare Ambientale, p. 31), la previsione di posizionare lo stesso bacino di alaggio in corrispondenza e in avanzamento della banchina esistente, sia risultata una proposta progettuale che non ha intaccato gli stessi valori paesaggistici al contrario qui, anche se in modo residuo, si possono ancora percepire. Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici l'intervento di realizzazione di un bacino di alaggio a varo nel porto di Olbia, a causa della soluzione localizzativa prescelta, determina una parziale modifica del tratto marino interessato, che a causa della sua residua sopravvivenza nella stessa località assume un valore da preservarsi nell'integrità, che invece la realizzazione del progetto così come proposto non consentirebbe. Pertanto, per quanto attiene gli aspetti di tutela paesaggistica e del paesaggio l'intervento determina un impatto negativo sul relativo fattore ambientale del patrimonio culturale paesaggistico”;

considerato che la Società S.N.O. Service s.r.l. ha esplicitato che il progetto di cui trattasi si fonda su motivazioni di carattere imprenditoriale (cfr. paragrafo “3. Motivazioni del progetto” dello Studio Preliminare Ambientale – SPA, p. 5) e che per tale motivo non si sono individuate alternative al progetto presentato (cfr. SPA, pp. 24-25, ma in particolare p. 24);

considerato che l'area oggetto di intervento è soggetta a tutela paesaggistica per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 42/2004;

vista la comunicazione al proponente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA.RU.U.13647 del 29/05/2019 - relativa agli esiti della valutazione preliminare svolta sul progetto di cui trattasi ai sensi dell'art. 6, co. 9, del D.Lgs. 152/2006, sulla base dei documenti presentati dalla Società S.N.O. Service s.r.l. (consultati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) -, con l'allegata “nota tecnica”, nella quale, tra l'altro, si è valutato quanto segue: “... l'intervento consiste nell'ampliamento di un'area banchinata esistente con la quale saranno apportate modifiche permanenti al contesto territoriale in un ambiente sensibile quale è quello marino-costiero, comportando anche, sebbene in un contesto fortemente antropizzato, un consumo di suolo di un'area non ancora impermeabilizzata ...” (cfr. p. 4);

considerato che altri progetti di analoga tipologia sono stati verificati in ambito di assoggettabilità a VIA o nella più propria fase VIA nello stesso ambito paesaggistico qui interessato, evidenziando la possibilità di adottare una soluzione progettuale che consente di salvaguardare i tratti di costa ancora superstiti e tutelati paesaggisticamente per legge, attraverso l'impegno per tali nuovi progetti delle aree a mare direttamente prospicienti i banchinamenti esistenti;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con nota prot. n. 2589 del 06/02/2020, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi, ritenendo che per il medesimo non fosse necessario l'assoggettamento alla fase VIA più propria, in considerazione della previsione delle misure di mitigazione previste dal proponente;

considerato che, con la nota prot. n. DVA.RU.U.32391 del 12/12/2019 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata acquisita copia dell'istanza presentata dal proponente allo stesso Ministero e che dalla lettura della stessa istanza (come anche di quella prodotta a questa Direzione generale ABAP) non risulta che la Società S.N.O. Service s.r.l. abbia chiesto in ogni caso la specificazione nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di condizioni ambientali vincolanti relative alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi;

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 per i “Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19” del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che “Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi”;

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è “... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte



seconda ...” del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all’articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

considerato che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l’elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme tecniche di attuazione, articoli 48 e 51);

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il *“Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014”*, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014;

considerato che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica *“... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...”*;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante *“Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari”* (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il *“Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016”*, disponendone la pubblicazione sul BURAS;

considerato che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera *“... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”*;

considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell’11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l’adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante *“Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo”*, resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi di competenza delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l’altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della *“Fascia costiera”*, determinando di conseguenza e tra l’altro *“... di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito omogeneo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l’edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d’uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche “D” e “G” del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse*



dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo ...";

considerato che alla suddetta DGR del 28/03/2017 risulta allegata anche la Tavola 5 – Comune di Olbia, relativa al piano consortile del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA (DPGR n. 109 del 13/07/1973), nell'ambito del quale ricade il progetto di cui trattasi;

vista la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al DM 10/01/1968 - di rettifica del DM 30/11/1965 – recante "Rettifica del decreto ministeriale 30 novembre 1965, concernente il vincolo panoramico di una zona sita nel comune di Olbia (Sassari)", il quale nelle relative premesse ha individuato "... l'opportunità di rettificare il sopracitato provvedimento del 30 novembre 1965, nel senso che dal vincolo in parola devono intendersi escluse non già la 'zona industriale e portuale del porto di Olbia e quella portuale del golfo degli Aranci' bensì 'la zona demaniale marittima compresa tra lo scalo delle Draghe e Punta Is Taulas, quella portuale banchinata del golfo di Olbia e quella portuale del golfo di Aranci'";

considerato che con la Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale deve essere ancora verificato che il progetto di cui trattasi rientri o meno nell'ambito dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico con il suddetto DM 10/01/1968, in quanto deve essere determinata l'allora estensione della "zona demaniale marittima" nel relativo ambito;

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica anche da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

considerato il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, del 14/02/2020;

sentito il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l'allegata documentazione tecnica;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

visto il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

visto quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare, l'articolo 19, comma 8;

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di stretta competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto proposto e del territorio interessato; considerato il parere endoprocedimentale espresso con nota prot. n. 1334 dell'11/02/2020 dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; acquisito il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP; **ritiene di dover chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004, la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento.**


Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio V
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it